Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 22 marzo | Numero 68

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Palermo, con decreto del 15 volgente mese, ha esteso ai comuni di Ficarazzelli, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Trabia, Monreale, Isola delle Femine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Palermo.

Errata-corrige.

Il R. decreto 19 febbraio 1920, che apporta modificazioni ed aggiunte al regolamento del Banco di Sicilia, deve intendersi inserito col n. 249 nella raccolta dell'anno 1920, anzichè col n. 258, come per errore di stampa, venne pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 marzo corrente, n. 67.

LEGGI E DECRETI

Il numero 281 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 30 « Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato della somma di lire un milione e cinquecentomila (lire 1.500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 20 gennaio 1918, n. 30, e 29 maggio 1919, n. 975;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per la ricostituzione delle terre liberate e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, è abrogata, per quanto concerne le tasse comunali e la esazione delle entrate patrimoniali, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

In conseguenza, con effetto da detta data, fermi restando la sospensione della riscossione ed il condono delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte sino a tutto il 1920 nei Comuni contemplati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, sarà riattivata nei Comuni stessi la esazione delle tasse comunali e ripristinato, nei tesorieri e riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali di detti Comuni e degli altri Enti locali ivi esistenti, l'obbligo, dove sia stabilito, di rispondere del non riscosso per riscosso.

Le facilitazioni di pagamento concesse dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, pel recupero rateale delle quote arretrate di imposte dirette sospese e non condonate, sono estese al ricupero delle rate arretrate delle tasse comunali.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 187 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142 e 16 luglio 1914, n. 679;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole medie e normali Regie e pareggiate a coadiuvare il capo di Istituto nelle funzioni educative, può essere associata l'opera di un insegnante volta a promuovere l'educazione morale e civile degli alunni integrando l'azione propria di ciascun collega.

Art. 2.

Il Collegio degli insegnanti di ogni scuola nella speciale adunanza, da tenersi entro la prima quindicina di novembre, ove le condizioni dell'Istituto promettono efficace la istituzione, designa tra i professori di ruolo quello a cui possa essere affidato l'incarico.

Il ministro dell'istruzione pubblica, in seguito a proposta delle autorità scolastiche locali, può conferire la nomina.

Negli Istituti che contano più di 500 alunni, il Collegio degli insegnanti designa due nomi tenendo conto, ove sia il caso, della distribuzione delle scolaresche nei due gradi di scuole.

Art. 3.

Delle nomine, scuola per scuola, è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica in speciale rubrica, nella quale, oltre i prescelti, possono venire indicati anche quei professori e quegli alunni che li abbiano efficacemente coadiuvati.

L'intero elenco dei prescelti è inserito nell'annuario del Ministero della istruzione pubblica. Le informazioni circa il modo con cui l'incarico è stato assolto sono a cura dell'Amministrazione centrale comunicate alla sezione per la istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, quando questa forma l'elenco degli idonei all'ufficio di capo d'Istituto. Esse sono tenute presenti anche agli effetti dell'elenco di cui all'art. 6 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 4.

L'incarico è gratuito, ha la durata di un biennio nella scuola per la quale fu conferito e può sempre essere revocato. Le benemerenze in esso acquistate possono valere per le proposte di onorificenze e per le altre attestazioni di merito che competono al ministro della istruzione pubblica.

Art. 5.

L'insegnante prescelto è tenuto:

a fare o promuovere conferenze straordinarie sui fatti più significativi della vita italiana contemporanea;

a guidare gli alunni più meritevoli nelle speciali visite o gite d'istruzione;

a confortare i giovani nelle iniziative o riunioni intese a stringere vieppiù i rapporti tra scuola e famiglia, tra scolaresca e cittadinanza;

a mantenersi in frequente relazione con loro per plasmarne il carattere e seguirne l'evoluzione intellettuale e morale;

a prendere, d'accordo coi colleghi della scuola, tutte quelle altre iniziative che, senza gravare il piano obbligatorio degli studi, possano dare agli alunni più viva coscienza delle forze attuali della patria.

Art. 6.

Il Collegio dei professori in una delle ultime sedute dell'anno scolastico, su motivata relazione, designa eventualmente al ministro dell'istruzione pubblica l'alunno o gli alunni di cui il comportamento morale e civile possa additarsi ad esempio.

Con le norme da stabilirsi in speciale regolamento, il ministro, udita la Giunta consultiva della educazione nazionale, conferisce una distinzione di merito agli alunni che ne sono giudicati più degni; della assegnazione è data notizia nei modi di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Durante il corrente anno scolastico 1919-920 le designazioni, da valere anche per tutto il biennio successivo, possono essere fatte entro il mese di marzo 1920.

Il Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 272 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale approvato con Regio decreto 24 novembre 1913, numero 1304;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale pei combattenti, istituita con l'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, può essere rappresentata e difesa dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le Autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla R. Avvocatura dall'Opera nazionale per i combattenti, saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2653. R. decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene istituita in Piombino una Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri.

N. 2654. R. decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene istituita in Aversa, presso quell'Istituto artistico industriale, una R. scuola popolare operaia per arti e mestieri.

N. 191. R. decreto 22 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata la deliberazione 29 maggio 1919, del Consiglio comunale di Levanto (Genova), che modifica il regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Busseto (Parma).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche i componenti la Giunta municipale di Busseto hanno rassegnato le dimissioni e poichè erano in precedenza dimissionari altri consiglieri, il Consiglio, ridotto a tre soli membri su venti assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere a breve scadenza alla ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Busseto, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cavaliere Eugenio Massa è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mantova.*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, venti consiglieri del comune di Mantova hanno rassegnato le dimissioni, e, poichè erano in precedenza dimissionari altri sette membri e tre morti, il Consiglio, ridotto a dieci componenti su quaranta assegnati per legge e quindi a meno di un terzo, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Alberto Cian è nominato commissario straordinario per l'amministrazione prov-

visoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acqualagna (Pesaro).

SIRE!

Il sindaco e la Giunta municipale di Acqualagna nel settembre u. s., convinti di non poter superare le difficoltà create nel Comune dalla disoccupazione operaia, rassegnarono le dimissioni abbandonando senz'altro l'ufficio.

Il prefetto, affidata l'amministrazione ad un suo commissario, ha tentato inutilmente d'indurre la rappresentanza municipale a ricostituire l'Amministrazione stessa: tre convocazioni infatti non fruttarono alcuna decisione positiva, anzi dettero occasione agli intervenuti di dichiarare che non intendevano assumere la responsabilità del potere.

In tale situazione rendesi indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, anche per dare al commissario prefettizio più definiti poteri nell'interesse del Comune e del funzionamento dei pubblici servizi.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 37, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acqualagna, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Baghetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerea (Verona).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri del comune di Cerea su venti assegnati per legge, il Consiglio comunale, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, provvedere al regolare funzionamento dell'Amministrazione, è necessario, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerea, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ettore Buzzetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Como.

SIRE!

In seguito a dimissioni, causate da dissensi manifestatisi in seno alla maggioranza consiliare durante il periodo elettorale, l'Amministrazione comunale di Como è ridotta da 40 a 6 componenti soltanto, e quindi nella impossibilità di funzionare.

In tale situazione non potendosi, dato l'atteggiamento reciprocamente assunto dai partiti locali, contare su un accordo che consenta la soluzione della crisi e l'ulteriore permanenza al governo del Comune della rappresentanza elettiva, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un commissario straordinario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 5 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Giovanni Urbani De Gheltof, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 9 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero di agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente:

Ordinanza:

Letta la richiesta 20 gennaio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione al patrimonio dell'Opera stessa del fondo rustico in Agro di Roma denominato « Riserva Ceccarelli » di proprietà del principe D. Giovanni Torlonia di Giulio, sito nella tenuta « Capodibove » fuori porta San Sebastiano a 3 km. circa sulla via Appia Antica. Il detto fondo confina a nord con la via militare, che si distacca dalla via Appia Antica, ad est con la via Appia Pignatelli, a sud colle proprietà Torlonia e Marucchi, e ad ovest con la via Appia Antica.

È segnato nella mappa n. 161 e comprende i numeri 477, 478, 479, 480, 480 sub. I, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 618, 619, 620, 935, 936, 495, 496, per una superficie di tavole 217,58 e coll'estimo di scudi 1014,80 pari a Lit. 5454,55; ed ha l'estensione di ett. 21, are 17, cent. 80.

Udita la relazione fatta dal consigliere comm. Francesco Coppola;

Visti gli atti e documenti:

IL COLLEGIO

osserva che la prova della comunicazione della suaccennata richiesta al principe don Giovanni Torlonia risulta dalla lettera di costui del 17 febbraio u. s., diretta al consigliere delegato dell'Opera ed allegata agli atti.

L'Opera domanda l'attribuzione della « Riserva Ceccarelli » in base agli articoli 9, n. 3, 11, parte 1ª e 14 regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e propriamente in forza di tre titoli: soggezione ed obblighi di bonifica, attitudine ad importanti trasformazioni culturali ed esercizio di facoltà di espropriare beni rustici a carico di proprietari inadempienti.

Basta la sussistenza di uno solo di detti titoli per dover far luogo alla attribuzione senza che occorra occuparsi degli altri due.

Che la menzionata riserva sia attualmente soggetta ad obblighi di bonifica, giusta le prescrizioni determinate dalla Commissione di viglanza, rimaste non adempiute, è dimostrato dalla relazione annessa alla richiesta.

Il proprietario, lungi dal contestarlo, in sostanza lo ammette come si rileva dalla suaccennata lettera, in cui, dopo di aver affermato di aver imposto all'affittuario d'impiantare il prescritto frutteto e di essersi riconosciuto che la natura del terreno non lo consentisse, conchiude col dichiarare di non opporsi al deliberato dell'Opera, restando in attesa per prendere accordi allo scopo di determinare il prezzo del terreno.

Quindi la richiesta deve essere accolta.

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

Visti ed approvati gli articoli 9, n. 3, 11 reg. legislativo 19 febbraio 1919, n. 55, 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti e la immediata occupazione da parte di questa della zona della tenuta « Capodibove », denominata « Riserva Ceccarelli », di proprietà del principe D. Giovanni Torlonia, come sopra individuati nei suoi confini, ubicazione, superficie, e dati catastali;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno due del mese di marzo 1920.

Nonis — *Coppola*, relat. — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Antonio Castellani.*

Per copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio centrale arbitrale: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906) . .	80.21	—
3.50 % netto (1902) . .	70.05	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 16	—

Corso medio dei cambi

del giorno 20 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 103,58 — Londra 72,75 — Svizzera 329,43 — Spagna . . . — New York 19,11 — Oro 288 44

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Comunicato.

Con decreto Reale in data 22 gennaio u. s., registrato alla Corte dei conti il 3 marzo corr., su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, sono state approvate le « Istruzioni per il servizio di cassa delle Capitanerie di porto ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	522879	Chiesa parrocchiale di S. Stefano protomartire di Palazzolo della Stella (Udine). . . . L.	38 50
»	155265	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Palazzolo della Stella (Udine) »	553 —
»	410571	Chiesa parrocchiale di S. Stefano di Palazzolo (Udine) . . . . . »	28 —
»	441437	Chiesa di S. Stefano di Palazzolo della Stella (Udine) . . . . »	24 —
»	511443	Fabbriceria della Chiesa di S. Stefano protomartire di Palazzolo della Stella (Udine) . . . . »	14 —
»	251512	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Stefano di Palazzolo della Stella (Udine) . . . . »	10 50
»	114283	Chiesa S. Caterina di Piancada, in Palazzolo della Stella (Udine) »	206 50
»	114282	Chiesa della B. V. dei Pedagni in Palazzolo della Stella (Udine) »	17 50
3,50 % (1902)	449344	Confraternita SS. Sacramento annessa alla Fabbriceria di Palazzolo della Stella (Udine). . . . »	7 —
»	6797	Confraternita del SS. Sacramento annessa alla parrocchiale Chiesa di S. Stefano di Palazzolo della Stella (Udine). . . . . »	31 50
»	6798	Fabbriceria della venerabile Chiesa di S. Stefano in Palazzolo della Stella (Udine) . . . . »	28 —
3,50 %	142671	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta pel legato Vatelle in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	21 —
»	145659	Legato Pezzi-Arrigoni in Valdobbiadene (Treviso) . . . . . »	94 50
»	184654	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Valdobbiadene (Treviso) »	136 50
»	209649	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	1375 50
»	220280	Fabbriceria di Valdobbiadene (Treviso) per la Chiesa succursale di S. Agata in Funer . . . . »	133 —
»	242249	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso). Vincolata . . . . »	63 —
»	242892	Cappellania del Seminario di Padova nella Chiesa arcipretale di Valdobbiadene (Treviso), rappresentata da quella Fabbriceria . . . . »	10 50
»	244156	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	14 —
»	359706	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso). Vincolata . . . . »	63 —
»	425966	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	52 50
»	518329	Fabbriceria della parrocchiale di Valdobbiadene (Treviso) per la Commissaria Fabbro da essa fabbriceria amministrata . »	45 50
»	539989	Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Valdobbiadene (Treviso). »	31 50
»	572285	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Valdobbiadene (Treviso) nella rappresentanza della mansioneria di San Gregorio . . . . »	98 —
»	573908	Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	602401	Intestata come la precedente . . . . L.	28 —
»	634077	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	35 —
»	634643	Commissaria Fabbro amministrata dalla fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	56 —
Consolidato 4,50 %	47917	Commissaria Fabbro in Valdobbiadene (Treviso) amministrata dalla fabbriceria arcipretale . . . . »	54 —
3,50 % (1902)	7159	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Valdobbiadene (Treviso) per la Chiesa succursale di Sant'Agata . . . . »	28 —
»	7160	Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	35 —
»	1519	Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso). »	59 50

Roma, 1° marzo 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 36). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	744825	4998 —	Salamone *Concettina* di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Reitano (Messina)	Salamone *Francesca-Paola-Concettina* di Antonino, ecc., come contro.
Cons. 5 %	109927	1000 —	*Bollino* Ruggero fu Antonio, dom. a New York (S. U. A.)	*Bolino* Ruggero, ecc., come contro
»	115889	5 —	Di Gregorio Antonio fu *Vincenzo*, dom. a Mezzojuso (Palermo). Vincolata	Di Gregorio Antonio fu *Nicolò*, ecc., come contro
3,50 %	532538	70 —	Sicardi *Cristina* di Paolo, nubile, dom. a Caserta	Sicardi *Maria-Cristina* di Paolo, ecc., come contro
Cons. 5 %	039550	575 —	Missiroli Balilla, Boero e Noemi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mulazzani Adele fu Raffaele vedova di Missiroli Giuseppe, *e figli nascituri dalla medesima*, dom. a Dergano (Milano)	Missiroli Balilla, Boero e Noemi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mulazzani Adele fu Raffaele, vedova di Missiroli Giuseppe, *e figli nascituri dal matrimonio della medesima con Missiroli Giuseppe*, dom. a Dergano (Milano)
»	071246	2 55 —	Tamagno *Giovanni* fu Felice, minore, sotto la tutela di Biscardi Francesco, dom. a Torino	Tamagno *Giorgio-Giovanni* fu Felice, minore, ecc. come contro
3,50 %	521887	77 —	Ciceri *Giolitta*, Achille e Carlo fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Ponzoni Clara fu Achille, ved. Ciceri, dom. in Lodi (Milano)	Ciceri *Maria-Giolitta*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 marzo 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

CONCORSI

R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo

Concorso

a posti gratuiti governativi

È aperto il concorso in questo R. Istituto a numero cinque posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle nati in Sicilia che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassata quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande, corredate dai documenti appresso notati, dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia, in Palermo, non più tardi del 30 aprile 1920 e dovranno essere in data non anteriore al 31 dicembre 1919:

1° attestato di nascita rilasciato dall'Ufficio di stato civile;

2° attestato di vaccinazione e di vaiuolo naturale;

3° certificato medico da cui risulti:

a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

b) causa della sordità, se congenita od acquisita, e, in questo ultimo caso, la causa che l'ha provocata;

c) sufficiente idoneità all'istruzione;

4° fede di povertà della famiglia;

5° stato di famiglia (civile e finanziario);

6° rapporto informativo particolareggiato in originale della prefettura della Provincia, in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parenti, tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti;

7° titoli di benemerenza della famiglia;

8° obbligazione, autenticata dal sindaco, del padre o di ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni e che la definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'Istituto darà, infra il primo anno dall'avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordi-muti al momento della loro presentazione all'Istituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 10 febbraio 1920.

Il soprintendente: *G. Seminara.*

N. B. — *Il presente concorso annulla quello in data 15 ottobre 1912, pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 15 novembre stesso anno, n. 270.*

PARTE NON UFFICIALE

In memoria di Re Umberto I

Le Loro Maestà il Re e la Regina Elena, accompagnate dal generale Cittadini e dalla Loro nobile Corte, alle ore 8 di stamani, giunsero al Pantheon, dove si recava anche S. M. la Regina Madre, insieme alla dama di servizio, contessa Taverna, ed al suo gentiluomo, marchese Carampo.

Le Loro Maestà, sotto il pronao, vennero ossequiate da S. A. R. il Duca delle Puglie, dal senatore generale Don Fabrizio Colonna, presidente del Comitato dei veterani, dal generale Spekel, dal prefetto comm. Zoccoletti, da monsignor Beccaria, cappellano maggiore di Corte, da numerosi veterani e da ufficiali mutilati, nonchè da S. E. il ministro dell'istruzione pubblica on. Torre.

Entrati nel tempio, parato a lutto, dove, maestoso, sorgeva il solito grande catafalco, monsignor Nitti, cappellano di Corte, celebrò la messa all'altare di Sant'Anna, alla quale le Loro Maestà ed il seguito, assistettero devotamente.

Alle 10.30 ebbero luogo i solenni funerali, ai quali presero parte le Loro Eccellenze i ministri e sottosegretari di Stato, il Corpo diplomatico e consolare, le autorità civili e militari, diverse associazioni patriottiche e numeroso elettissimo pubblico.

La messa fu cantata da monsignor Beccaria, cappellano maggiore di Corte, e venne accompagnata da scelta musica.

Verso mezzogiorno, le solenni funebri cerimonie, ebbero termine.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena e le LL. AA. RR. il Principe Ereditario e le Principesse Jolanda, Mafalda e Giovanna sono giunte l'altrieri a Roma da Cannes, dove eransi recati ad incontrarvi i Sovrani del Montenegro.

Pro Roma. — S. E. il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, ha ricevuto l'altrieri, trattenendolo in lungo colloquio, l'on. sindaco di Roma, senatore Apolloni, che espose a S. E. le più urgenti questioni della vita cittadina.

Ospite. — Trovasi a Roma, l'ammiraglio Andrew, comandante la squadra americana dell'Adriatico.

L'altrieri il gradito ospite venne ricevuto da S. M. il Re e da S. E. il ministro della marina gli venne offerto un pranzo d'onore al quale assistettero varie personalità della diplomazia e dell'armata.

TELEGRAMMI "STEFANI"

CASSEL, 19. — Nel pomeriggio la folla ha assalito, in violazione dei patti conclusi, i baraccamenti di Cassel; la guardia di sicurezza e le truppe l'hanno dispersa. Da ambe le parti vi sono state gravi perdite.

LONDRA, 19. — Si ha da Amburgo: Secondo le *Hamburger Nachrichten* il conte Bernsdorff assumerà il portafogli degli affari esteri.

WASHINGTON, 20. — Ecco il risultato del voto del Senato sulla ratifica del trattato di pace: Favorevoli 49; contrari 35.

WASHINGTON, 20. — Il governo degli Stati Uniti ha formulato vive rimostranze contro la decisione della Commissione delle riparazioni degli alleati, secondo la quale in conformità del trattato di pace si può esigere la vendita di alcuni beni tedeschi nei paesi neutri, se ciò fosse necessario, per provvedere al pagamento iniziale delle indennità dovute dalla Germania all'estero.

Inoltre Polk, facente funzioni di segretario di Stato, annunzia che egli prepara altre proteste dichiarando che una simile interpretazione è contraria a quella ufficialmente stabilita fra la Germania e le potenze alleate.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*